

Codice civile

Capo II

Delle professioni intellettuali

2231. Mancanza d'iscrizione.

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [\[c.c. 2034\]](#).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso [\[c.c. 2399\]](#), salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto [\[c.c. 1672, 2228, 2237\]](#).